

# Tesserae iuris

II.1 (2021)



UNIVERSITAS  
STUDIORUM

© 2021, Universitas Studiorum S.r.l. - Casa Editrice  
via Sottoriva, 9 - 46100 Mantova (MN)  
P. IVA 02346110204  
www.universitas-studiorum.it

Drafting and layout:  
Luigi Diego Di Donna

La pubblicazione della presente rivista è stata resa possibile grazie al contributo del Dipartimento di Giurisprudenza, Studi politici e internazionali dell'Università di Parma, del Dipartimento di Scienze giuridiche, linguaggio, dell'interpretazione e della traduzione dell'Università degli Studi di Trieste, del Dipartimento di Studi Umanistici dell'Università del Piemonte Orientale, del Dipartimento di Diritto privato e Storia dell'Università Statale di Milano, del Dipartimento di Economia, Società, Politica dell'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo e del Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Cagliari.

#### **Tesserae iuris**

ISSN 2724-2013  
Periodico scientifico  
S.S.D. IUS/18 "Diritto romano e diritti dell'antichità"

#### **Direttore Responsabile**

Salvatore Puliatti (Univ. di Parma)

#### **Comitato di Direzione**

Ulrico Agnati (Univ. di Urbino Carlo Bo)  
Fabio Botta (Univ. di Cagliari)  
Chiara Buzzacchi (Univ. di Milano Bicocca)  
Iole Fagnoli (Univ. Statale di Milano)  
Paolo Ferretti (Univ. di Trieste)  
Paolo Garbarino (Univ. del Piemonte Orientale)  
Luigi Garofalo (Univ. di Padova)  
Renzo Lambertini (Univ. di Modena e Reggio Emilia)  
Maria Antonietta Ligios (Univ. del Piemonte Orientale)  
Dario Mantovani (Collège de France)  
Luigi Pellicchi (Univ. di Pavia)  
Salvatore Puliatti (Univ. di Parma)  
Andrea Trisciuglio (Univ. di Torino)

#### **Comitato Scientifico**

Francesco Arcaria (Univ. di Catania)  
Martin Avenarius (Univ. di Colonia)  
Thomas van Bochove (Univ. di Groninga)  
Pietro Cerami † (Univ. di Palermo)  
Giovanna Coppola (Univ. di Messina)  
Francisco Cuenca Boy (Univ. Cantabria Santander)  
Federico De Bujan (Univ. UNED Madrid)  
Rosario De Castro Romero (Univ. di Siviglia)  
Lucetta Desanti (Univ. di Ferrara)  
Thomas Finkenauer (Univ. di Tubinga)  
Margarita Fuenteseca (Univ. di Vigo)  
Lorenzo Gagliardi (Univ. Statale di Milano)  
Fausto Goria (Univ. di Torino)  
Peter Groeschler (Univ. di Magonza)  
Olivier Huck (Univ. di Strasburgo)

La 'dicatio ad patriam' dei beni culturali. L'art. 105 del D. lgs. 22 gennaio 2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) attribuisce al Ministero della Cultura e alle Regioni, nell'ambito delle rispettive competenze, il potere di vigilanza "affinché siano rispettati i diritti di uso e godimento che il pubblico abbia acquisito sulle cose e i beni" culturali. Il legislatore si riferisce qui ai beni culturali materiali che tramite la c.d. *dicatio ad patriam* sono in uso e godimento pubblico (sulle caratteristiche giuridiche di tale istituto, non però in riferimento a beni culturali, v., per esempio, Cons. Stato 15 giugno 2012, n. 3531; Cass., 04851/2016). Sulle origini romane della *dicatio ad patriam* e sul suo successivo recepimento nel diritto italiano vigente, sono dedicate due monografie, apparse pressoché contemporaneamente, di Marco Falcon (M. F., 'Dicatio ad patriam'. *La collocazione in pubblico di beni privati nella riflessione dei giuristi romani*, Jovene, Napoli 2020; *Pellegro Piola e la 'dicatio ad patriam' della Madonna degli Orefici*, Pacini Editore, Pisa 2020). La prima monografia ha sì il taglio tradizionale degli studi romanistici, ma con la significativa eccezione di un primo capitolo in cui è indagata la posizione della dottrina in argomento, a partire da quella medievale, intrecciata a una analisi sulle decisioni in merito dei giudici italiani a partire dal XIX secolo sino alla seconda metà del XX secolo. I capitoli successivi ripercorrono la storia antica dell'istituto, con precipua attenzione alla diffusa pratica della *positio* in luogo pubblico di statue rappresentanti personaggi illustri a iniziativa e spese dei privati. Si tratta di una tra le più diffuse manifestazioni dell'evergetismo antico, che ha vari riscontri nella riflessione giurisprudenziale romana, ripercorsa ed esaminata con attenzione dall'A. Di particolare interesse, tra gli altri, sono un passo di Ulpiano (9 *ad ed.* D. 41.1.41), che, pur affermando che le *statuae in civitate positae* da privati non sono di proprietà dei *cives*, nega che esse possano essere rimosse, neppure dal *positor*, e un passo di Paolo (5 *ad leg. Iuliam et Pap.* D. 42.5.29), in cui il giurista riferisce l'opinione riportata da Fufidio, in base alla quale le statue *in publico positae* da un privato non possono essere aggredite dal *bonorum emptor*, in quanto o divenute 'publicae' perché *ornandi municipii causa positae* o appar-

tenenti al soggetto così onorato, ragione per cui non possono in alcun modo essere rimosse. Ho segnalato questi due passi, perché a essi in particolare fa riferimento la Corte d'Appello di Genova, che con una sentenza del 10 luglio 1865 invoca proprio l'antico istituto della *dicatio ad patriam* per risolvere una controversia nata in merito alla richiesta di distacco di un dipinto su ardesia del pittore genovese Pellegrino Piola (1617-1640), rappresentante Maria col Bambino, S. Giovannino e S. Eligio, commissionato a quanto pare dalla Corporazione degli Orefici di Genova e posto sulla parete esterna di un edificio nella via dedicata a tali artigiani. La tradizione vuole, tra l'altro, che il dipinto sia stato là collocato il giorno stesso della morte violenta di Pellegrino Piola, ucciso a coltellate per strada durante una rissa. Nel XIX secolo sia i proprietari dell'immobile sulla cui facciata il dipinto era posto, sia la stessa Corporazione degli Orefici, adirono l'autorità giudiziaria per ottenere il distacco dell'opera, così da poterla porre in vendita. Fu in occasione di tali diverse azioni giudiziarie che prima la Corte d'Appello di Genova e poi la Corte di Cassazione di Torino e infine la Cassazione di Roma, sulla base delle fonti romane contenute nel Digesto (specialmente quelle dianzi richiamate), utilizzarono la *dicatio ad patriam* per respingere tutte le pretese dei vari attori che invocavano la proprietà sull'opera e il conseguente diritto al distacco. In questo modo le corti in qualche misura costruirono ex novo l'istituto moderno. Marco Falcon, nella seconda monografia, ricostruisce con precisione tutte queste vicende, dedicando anche preziose pagine all'illustrazione della breve vita di Pellegrino Piola, del suo talento artistico e della sua fine violenta. Sulla questione giuridica Falcon osserva, probabilmente a ragione, che i giudici genovesi e quelli della Cassazione furono agevolati nella costruzione dell'istituto e nella sua applicazione processuale dalla traduzione del Digesto del Vignali, che consentiva indubbiamente un più facile accesso alle fonti romane. L'A. segue anche le ultime vicende che hanno coinvolto l'opera del Piola: il quadro ora è esposto nel museo dell'Accademia Ligustica di belle Arti, presso cui è in deposito; durante la seconda guerra mondiale il dipinto fu rimosso per sottrarlo ai bombardamenti alleati; restaurato e ricollocato in loco dopo la fine della guerra, esso fu definitivamente rimosso nel 1979, perché l'esposizione all'aperto lo stava irrimediabilmente rovinando; in ogni caso la 'destinazione pubblica' del dipinto, sotto altra forma, permane. La ricerca costituisce, a tutti gli effetti, un utile ed elegante corollario alla monografia 'di base' e un buon esempio

di interdisciplinarietà. Essa mostra in maniera efficace come solo per mezzo del ricorso al diritto romano si possano comprendere appieno istituti, come quello in questione, che sembra in verità ben radicato nella nostra tradizione giurisprudenziale (anche se risale 'soltanto' alla seconda metà del XIX secolo) e che, per quanto riguarda i beni culturali, è da ultimo menzionato e per certi aspetti regolato, come detto, anche dalla legislazione vigente.

*Carl Schmitt, tra pensiero politico e diritto (romano)*. Il pensiero filosofico-politico contemporaneo non desta, in genere, nei romanisti l'attenzione che pure meriterebbe per i tanti suoi profili che intersecano il pensiero giuridico e la stessa esperienza giuridica vivente. Ben vengano, perciò, gli studi che Luigi Garofalo ha dedicato e continua a dedicare a Carl Schmitt, il discusso giurista e filosofo della politica tedesco, il cui destino è stato strettamente legato al nazismo, ma che, allo stesso tempo, nel dopoguerra è stato riscoperto nella sua dimensione di pensatore che ha proposto interpretazioni innovative in particolare del rapporto tra potere e diritto. Alcuni di questi studi sono ora raccolti in un agile volume edito dal Mulino (L. Garofalo, *Intrecci schmittiani*, Bologna, Il Mulino 2020); essi non approfondiscono soltanto il lato strettamente giuridico del pensiero schmittiano, ma si spingono anzi a ricostruire i vasti interessi culturali di Schmitt, favoriti in gioventù dalla residenza a Monaco di Baviera, fucina di talenti nel campo letterario e artistico. Nel saggio che apre il libro, l'A. sonda quel *milieu* culturale e le tante relazioni che Carl Schmitt intrattenne con esso; viene naturale all'A. operare un raffronto con un'altra grandissima personalità, questa volta artistica in senso stretto, che trovò a Monaco terreno fertile per il proprio straordinario percorso, e cioè il pittore Wassily Kandinsky, giurista di formazione anch'egli (e va qui ricordata la costante attenzione di Luigi Garofalo per Kandinsky, come mostra già il suo contributo *Kandinsky e il diritto romano*, in *Scritti in ricordo di Barbara Bonfiglio*, Milano 2004, 241-256). Risulta perciò calzante il titolo del libro '*Intrecci schmittiani*', che sottolinea bene le tante correlazioni presenti nella vita e nel pensiero di Carl Schmitt, in un 'intreccio', appunto, di interessi variegati, ma profondi, che stanno sicuramente alla base del suo complesso percorso intellettuale e del suo pensiero più strettamente giuridico-politico. A quest'ultimo sono specificamente dedicati gli altri tre saggi. Il primo ricostruisce il rapporto tra il pensatore e il diritto romano, dall'ostilità